



Provincia di Campobasso

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. **3161** DEL **24/11/2008**

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. **3089** DEL **24/11/2008**

OGGETTO: **Appello dinanzi al Consiglio di Stato avverso ordinanza Tar Molise n. 306/08, depositata il 5.11.08, relativa al giudizio Rg. n. 385/08**

SETTORE: **1° SETTORE 2° SERVIZIO**

SERVIZIO: **LEGALE E CONTRATTI**

UFFICIO: **Affari Legali e Contenzioso e segreteria**

DIRIGENTE: **Matteo Iacovelli**

RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO: **Mirella Di Donato**

DA TRASMETTERE A:
**PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA
TUTELA DELL'AMBIENTE
VIABILITA' ED OPERE IN CONCESSIONE**

ATTI DA ALLEGARE COME PARTE INTEGRANTE:
n. 0 per un totale di pagine: 0

ATTI ALLEGATI:

PUBBLICAZIONE SULLA RETE INTRANET: **SI**

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE ATTO **NECESSITA** DI VISTO CONTABILE.

IL DIRIGENTE

CAMPOBASSO, **24/11/2008**





PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3089 DEL 24/11/2008

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO MIRELLA DI DONATO

PREMESSO che:

- la Provincia di Campobasso, rappresentata e difesa dagli avv.ti Matteo Iacovelli e Ilenia Corbo (disp. presidenziale n. 198 del 25.09.08 e determinazione dirigenziale n. 2552 del 29.09.2008), con atto notificato al Comune di Campobasso, in persona del Sindaco p.t., in data 7/10 ottobre 2008, ha proposto ricorso dinanzi al Tar Molise per *“l’annullamento, previa sospensione e adozione di ogni opportuno provvedimento cautelare, dell’ordinanza n. 38 del 7 aprile 2008, notificata all’ente, unitamente alla nota prot. n. 202 del 16 luglio 2008, in data 27 giugno 2008 ed acquisita al prot. n. 41756 in pari data, con la quale il dirigente del Comune di Campobasso, Area 4, Settore Ambiente ha ordinato all’ente di provvedere, entro e non oltre 20 giorni dalla data di notifica dell’ordinanza, alla “rimozione e smaltimento e/o recupero dei materiali abbandonati abusivamente da ignoti in località San Giovanni in Golfo - Tangenziale Est in prossimità della ditta Cipullo; b) all’adozione di ogni soluzione tecnica idonea ad inibire l’accesso di terzi ignoti all’area e il conseguente abbandono abusivo dei rifiuti e di ogni altro provvedimento ritenuto necessario e opportuno al fine di addivenire ad una soluzione definitiva della problematica; ...; - della nota prot. n. 0017391 del 24 giugno 2008 del dirigente del Comune di Campobasso, Direzione di Area 4, Lavori Pubblici - Settore Ambiente e Qualità della Vita, acquisita dall’ente al prot. n. 0041430 del 25 giugno 2008, con la quale è stato comunicato, tra gli altri, alla Provincia di Campobasso che “... questo ufficio ha già emesso ordinanza nei confronti della Provincia di Campobasso Si è potuta riscontrare, però, l’incertezza del buon esito della notifica dell’atto all’ingiunto, per cui, al fine di garantire la legittimità del procedimento anche ai fini del recupero delle somme in caso di azione in danno, questo ufficio ha richiesto nuova notifica dell’atto. Pertanto, non appena in possesso di corretta relata di notifica se ne darà notizia alle Autorità in indirizzo e, a scadenza dei termini assegnati, in caso di inadempimento si provvederà all’intervento di bonifica in danno della proprietaria....”*; - della nota prot. n. 0023416 del 16 settembre 2008 del direttore generale del Comune di Campobasso, acquisita dall’ente al prot. n. 0053259 del 17 settembre 2008, con la quale preso *“... atto che a tutt’oggi non è stata effettuata la rimozione e l’avvio a smaltimento dei rifiuti abbandonati da ignoti nel sito di proprietà provincialesi avvisa che, allorquando entro e non oltre otto giorni, non sia effettuata la bonifica da codesto Ente, questo ufficio procederà in danno alle operazioni necessarie addebitando ancora una volta i costi al proprietario dei luoghi”*; - di ogni altro atto connesso, attuativo, esecutivo o conseguente delle stesse, ancorché precedente e quantunque non conosciuto; - nonché per il rimborso di somme eventualmente pagate e non dovute...”;

- con il predetto ricorso la Provincia – assumendo la violazione degli artt. 184, 192 e 198 del d.lgs. n. 152/06 e dell’art. 97 Cost.; l’eccesso di potere per sviamento, travisamento, irragionevolezza e contraddittorietà; difetto di istruttoria e motivazione; carenza di potere – ha richiesto al Tar Molise, in via cautelare, di sospendere l’efficacia degli atti impugnati e connessi, mediante l’adozione di apposito provvedimento cautelare contenente ogni ulteriore misura necessaria per evitare la messa in esecuzione degli atti impugnati pregiudizievole per la Provincia; nel merito, dichiarare nulli o annullare gli atti impugnati; con condanna del Comune di Campobasso, in persona del Sindaco *pro tempore*, al rimborso di ogni somma eventualmente pagata dalla Provincia di Campobasso nonché all’importo che sarà eventualmente quantificato in corso di causa; nonché alla refusione di spese e competenze di giudizio;

- il Comune di Campobasso, rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Calise dell’Avvocatura Comunale, si è costituito nel giudizio Rg. n. 385/08 incardinato dinanzi al Tar Molise dalla Provincia eccependo la violazione degli artt. 184, 192 e 198 del d.lgs. n. 152/06 e l’obbligo in capo all’ente, proprietario della strada, di pagare le spese di rimozione dei rifiuti, con richiesta di rigetto del ricorso, con ogni relativa conseguenza;

- nel corso del giudizio la Provincia ha prodotto ricorso per motivi aggiunti al ricorso Rg. n. 385/08, notificato al Comune di Campobasso, in persona del Sindaco p.t., in data 23/27 ottobre

2008, impugnando, altresì, la “*nota del 2 ottobre 2008 del dirigente del Comune di Campobasso, Area 4, Settore Ambiente, prot. n. 0024845 del 6 ottobre 2008, acquisita dall’ente al prot. n. 57236 dell’8 ottobre 2008, di rigetto della richiesta di annullamento in autotutela dell’ordinanza n. 38 del 7 aprile 2008*”;

RILEVATO che con ordinanza n. 306/08 del 5 novembre 2008, depositata in pari data, il Tar Molise ha respinto la domanda incidentale cautelare proposta dall’ente ritenendo che “*gli oneri di manutenzione e pulizia gravano sul proprietario del bene e che la normativa vigente (art. 192 del d.lgs. n. 152 del 2006) correttamente interpretata alla luce del suddetto principio, limita la responsabilità del proprietario ai casi di dolo o colpa, nella sola ipotesi in cui sia individuato anche un responsabile del deposito abusivo, e quindi ai soli fini dell’imputazione solidale, al proprietario, dell’obbligo di ripristino di cui è onerato il responsabile stesso*”;

RICHIAMATA la nota prot. n. 63269 del 17 novembre 2008 con la quale il dirigente del 3° Settore, 1° Servizio, avv. Carmine Pace, ha rappresentato la non conformità della decisione cautelare n. 306/08 del Tar Molise alla vigente normativa, in particolare all’art. 193 del d.lgs 152 del 2006 che, ribadendo quanto già previsto dall’art. 14, comma 3, del d.lgs. n. 22 del 1997, ha stabilito che l’imputabilità dell’abbandono a titolo di dolo o colpa in capo al proprietario dell’area deve risultare “*in base agli accertamenti effettuati in contraddittorio con i soggetti interessati*”, pertanto nelle ipotesi, come quella in questione, in cui non venga identificato il responsabile dell’abbandono dei rifiuti e non sia configurabile una responsabilità omissiva colposa in capo al proprietario o al detentore dell’area, il Comune è tenuto a provvedere alla riduzione in pristino dei luoghi, sopportandone le spese; di conseguenza, ha richiesto al Servizio Legale di valutare l’opportunità di proporre appello dinanzi al Consiglio di Stato avverso l’ordinanza cautelare n. 306/08;

DATO ATTO che l’ordinanza n. 306/08 del 5 novembre 2008, è stata depositata in pari data (v. avviso di deposito della segreteria del Tar Molise acquisito al prot. n. 62406 del 12.11.08);

RITENUTO opportuno, per la migliore difesa e per far valere le ragioni dell’ente, proporre appello dinanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale avverso l’ordinanza del Tar Molise n. 306/08 del 5 novembre 2008, depositata in pari data, perché illegittima in quanto, tra l’altro, “*.... la norma (art. 192 d.lgs. n. 152/06) risulta puntuale nel prescrivere il dolo o la colpa del responsabile dell’abuso, elemento che non può rinvenirsi nella mera conoscenza di un fatto di cui altri siano i responsabili*”, del resto, nessun nesso eziologico, e, quindi, di responsabilità a titolo di dolo o di colpa può porsi a carico dell’ente, non potendo tale collegamento farsi coincidere con la mera conoscenza del fatto;

RICHIAMATA la disposizione presidenziale n. 245 del 21 novembre 2008 del Presidente dell’ente ha conferito l’incarico di rappresentanza e difesa dell’ente all’avv. Giuseppe Biscardi, abilitato al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori, da affiancare all’avv. Matteo Iacovelli, dirigente del Servizio legale dell’Ente;

CONSIDERATO opportuno procedere all’impegno e alla liquidazione di una somma per le prestazioni professionali dell’avv. Giuseppe Biscardi in relazione all’incarico di patrocinio in questione, somma quantificata in € 2.000,00;

RITENUTO:

- di non poter procedere, allo stato, all’impegno di ulteriori somme a titolo di competenze in quanto le stesse, correlate all’effettiva attività processuale che sarà svolta, non sono al momento esattamente quantificabili e, per di più, potrebbero verosimilmente, in caso di esito positivo del giudizio, essere poste dal Giudice a carico della controparte e, pertanto, il relativo impegno comporterebbe un inevitabile residuo in bilancio con inutile onere per l’ente;

- onerato il professionista incaricato di comunicare tempestivamente il superamento del corrispettivo su indicato, al fine di consentire l’adozione degli atti contabili necessari ad integrare l’impegno, sulla base delle tariffe professionali;

- per questa ragione, il presente atto, contenente tutte le clausole dell'accordo con il professionista, vale come convenzione, non soggetta a registrazione se non in caso d'uso, una volta sottoscritto dall'incaricato per accettazione;

DATO ATTO che il contributo unificato di cui all'art. 13, comma 6-bis, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, non è dovuto per il giudizio in questione perché trattasi di giudizio avverso ordinanza cautelare per il quale il versamento del contributo unificato è stato già assolto con il pagamento del contributo di € 500,00 al momento dell'iscrizione del ricorso dinanzi al Tar Molise;

LETTA l'ordinanza n. 306/08 del 5 novembre 2008 del Tar Molise;

LETTA la nota prot. n. 63269 del 17 novembre 2008 del dirigente del 3° Settore, 1° Servizio;

LETTA l'art. 107 del d.lgs. n. 267 del 2000;

LETTI gli artt. 4 e 16 del d.lgs. n. 165 del 2001;

LETTA l'art. 149 e ss. del d.lgs. n. 267 del 2000;

LETTA l'art. 24, comma 4, lett. e) dello Statuto dell'Ente;

LETTA la disposizione presidenziale prot. n. 245 del 21 novembre 2008;

P R O P O N E

1) che le premesse costituiscano parte integrante e sostanziale della presente proposta;

2) di prendere atto dell'ordinanza n. 306/08 del 5 novembre 2008, depositata in pari data, del Tar Molise di rigetto dell'istanza cautelare invocata dalla Provincia di Campobasso in relazione al giudizio Rg. n. 385/08 promosso dall'ente nei confronti del Comune di Campobasso, in persona del legale rappresentante p.t.;

3) di proporre appello dinanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale avverso l'ordinanza del Tar Molise n. 306/08 del 5 novembre 2008, depositata in pari data, relativa al giudizio Rg. n. 385/08, per far valere le ragioni della Provincia di Campobasso, a mezzo dell'avv. Giuseppe Biscardi, con studio in Campobasso alla via Veneto n. 64, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Matteo Iacovelli, dirigente del Servizio Legale dell'Ente, per quanto di competenza, conferendo ai legali ogni più ampia facoltà, compresa la fase esecutiva, proporre impugnazione di ogni atto e/o provvedimento giudiziale e resistervi, proporre appello per motivi aggiunti, eleggere domicilio e farsi sostituire, conciliare, transigere e rinunciare agli atti del giudizio, proporre istanze per l'ottemperanza e dare esecuzione alle decisioni, nonché ogni facoltà inerente al mandato;

4) di provvedere all'impegno ed alla liquidazione dell'importo lordo di € 2.000,00 in favore dell'avv. Giuseppe Biscardi - a meno che ricorrano i presupposti per un'eventuale integrazione dell'impegno, sulla base delle vigenti tariffe professionali - e di procedere al relativo pagamento dietro presentazione di regolare fattura mediante determinazione dirigenziale.

L'importo lordo di € 2.000,00 graverà sul bilancio 2008, cap. 13650, intervento 1010903 imp. - codice obiettivo 10201 "Gestione delle attività ordinarie del centro di costo Avvocatura";

5) di trasmettere copia della presente determinazione al Servizio Finanziario e all'avv. Giuseppe Biscardi.

Campobasso, 24/11/2008

**Il Responsabile del Procedimento
(Mirella Di Donato)**





PROVINCIA DI CAMPOBASSO

IL DIRIGENTE MATTEO IACOVELLI

**RICHIAMATA la proposta di determinazione dirigenziale n. 3089 del 24/11/2008 a
firma del Responsabile del Procedimento Mirella Di Donato
RITENUTO poterne condividere la motivazione e accogliere il contenuto**

D E T E R M I N A

le premesse sono parte integrante del presente dispositivo;
di accogliere integralmente la proposta di determinazione dirigenziale n. 3089 del 24/11/2008
a firma del Responsabile del Procedimento Mirella Di Donato

Campobasso, 24/11/2008

**Il Dirigente
(Matteo Iacovelli)**



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Vista la determinazione dirigenziale n. **3161** del 24/11/2008 con oggetto **Appello dinanzi al Consiglio di Stato avverso ordinanza Tar Molise n. 306/08, depositata il 5.11.08, relativa al giudizio Rg. n. 385/08**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs. n. 267/00;

Visto il prospetto per l'impegno di spesa

Si esprime visto di regolarità contabile **FAVOREVOLE**.

Annotazioni:

Campobasso, 26/11/2008

IL DIRIGENTE

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'M' and 'D' intertwined, positioned above a horizontal line.



**Provincia di Campobasso
SETTORE DI RAGIONERIA**

Servizio Finanziario

PROSPETTO PER L'IMPEGNO DI SPESA

Vista la Determinazione Dirigenziale n. **3161** del **24/11/2008** con oggetto **APPELLO DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO ORDINANZA TAR MOLISE N. 306/08, DEPOSITATA IL 5.11.08, RELATIVA AL GIUDIZIO RG. N. 385/08 ;**

ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4 del Decreto Legislativo n. 267/2000, si attesta che:

- | |
|--|
| <input type="checkbox"/> non ha necessità di impegno finanziario, in quanto non comporta spesa |
| <input checked="" type="checkbox"/> la spesa è finanziata con impegno assunto |
| <input type="checkbox"/> l'impegno viene rettificato |

La spesa è finanziata con impegno assunto in data **24/11/2008** recante il N. **08-03159** di tipo **finanziario** sull'intervento N. **1010903** - Capitolo PEG N. **13650** del Bilancio **2008** codice Obiettivo **10201**

- per l'importo **definitivo** di € **2.000,00**.

- impegno che, alla data attuale, presenta adeguata disponibilità .

Detta spesa **non** è correlata all'accertamento assunto in data recante il N. di tipo sulla Risorsa N. - Capitolo PEG N. del Bilancio per l'importo di €

NOTE:

Data: 24/11/2008



PROVINCIA DI CAMPOBASSO

DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE

N. 3161 DEL 24/11/2008

PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione dirigenziale n. **3161** del **24/11/2008** con oggetto **Appello dinanzi al Consiglio di Stato avverso ordinanza Tar Molise n. 306/08, depositata il 5.11.08, relativa al giudizio Rg. n. 385/08** è stata affissa all'albo Pretorio della Provincia di Campobasso in data odierna per rimanervi dieci giorni consecutivi.

Campobasso, 12/12/2008

**IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI**